

ACCORDO
(ex art 15, L. 241/1990)

TRA

REGIONE PUGLIA

E

ARIF - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

AdbDAM - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

P.O. R. PUGLIA 2014-2020

- Azione 6.4 -

MONITORAGGIO CORPI IDRICI SOTTERRANEI

TRA

La **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), di seguito "**Regione**", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n. 33, qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dall'Ingegnere Andrea Zotti, in qualità di Dirigente della Sezione Risorse Idriche, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n. 47/49.

E

l'**Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali** (C.F. 07026760723), di seguito "**ARIF**", con sede in Modugno (Bari) - Via delle Magnolie n.6, legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Ferraro, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARIF;

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale** (C.F. 05830420724) di seguito "**ARPA Puglia**", con sede in Bari - Corso Trieste n.27, legalmente rappresentata dal Dott. Vito Bruno, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARPA Puglia;

l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** (C.F. 93109350616), di seguito "**AdbDAM**", con sede in Caserta - Viale Lincoln - ex Area Saint Gobain, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Vera Corbelli, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'AdbDAM;

In prosieguo denominati singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

PREMESSO CHE

- la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1046 del 14.07.2016 ha avviato il ciclo di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del "Progetto Maggiore" - approvato con DGR 224/2015 - demandandone la realizzazione all'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali – ARIF (per la realizzazione delle attività di campo e l'elaborazione/gestione del Sistema Informativo), all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia (per l'analisi e valutazione dei dati qualitativi), all'Autorità di Bacino della Puglia - a cui è successivamente subentrata l'*Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale* ai sensi della legge n. 221/2015 (per la valutazione ed elaborazione dei dati quantitativi);
- a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Giunta regionale con propria deliberazione n.2417 del 19.12.2019 ha approvato l'aggiornamento della rete di monitoraggio quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei regionali - a modifica del Progetto Maggiore approvato con DGR 224/2015 - quale attività propedeutica alla prosecuzione delle attività di monitoraggio, in vista della definizione dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, a chiusura del ciclo sessennale 2016 – 2021;
- l'Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POR Puglia 2014-2020 - sub-azione 6.4.b "Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica" prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte ad attività di monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CONSIDERATO CHE

- le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente i compiti istituzionali attribuiti a ciascuna Parte;
- i soggetti del presente Accordo sono Amministrazioni pubbliche che, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, hanno reciproco interesse a organizzare e coordinare le proprie funzioni in modo complementare, massimizzando i risultati delle attività tecnico-scientifiche da svolgere e perseguendo l'obiettivo pubblico comune di tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- pertanto, il principio di collaborazione tra la Regione, le Agenzie regionali (ARPA Puglia ed ARIF) e l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in materia di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei regionali, assume maggiore valenza e concretezza per il perseguimento degli obiettivi prefissati in sede comunitaria (dir. 2000/60/CE e 2006/118/CE) e recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs. 30/2009;
- i soggetti del presente Accordo, anche nell'ambito degli incontri del Comitato di Coordinamento per l'attuazione delle attività di monitoraggio nel triennio 2016-2018, hanno condiviso la necessità di garantire la continuità del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei come previsto dalle succitate direttive comunitarie e dai relativi decreti nazionali di recepimento;
- la Regione pertanto, al fine di dare piena attuazione al Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei nel rispetto delle tempistiche e degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, nonché tenuto conto delle attività svolte e di quelle ancora da svolgere per la chiusura del ciclo sessennale di monitoraggio 2016-2021, con nota della Sezione Risorse Idriche prot. n.13762 del 29.11.2018, ha chiesto ad ARPA, ARIF e AdbDAM di manifestare la formale disponibilità alla prosecuzione delle attività – senza soluzioni di continuità - e con nota prot. n.14836 del 02.12.2019 di presentare la relativa proposta tecnica-economica;
- i soggetti interessati hanno dichiarato la propria formale disponibilità a collaborare alle attività di monitoraggio di che trattasi senza soluzione di continuità con il triennio precedente (2016-2018), come di seguito riportato:
 - ARPA Puglia con nota prot. n. 81624 del 10.12.2018 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con il n. 14414 del 12.12.2018);
 - ARIF con nota n. 2720 del 18.01.2019 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con il n.721 del 22.01.2019);
 - AdbDAM con nota prot. n. 7467 del 18.06.2019 (acquisita al prot. della Sezione Risorse Idriche con il n.8021 del 21.06.2019);
- contestualmente, sulla base delle proposte tecniche-economiche è stata avviata la fase di confronto finalizzata alla condivisione delle attività relative alla chiusura del ciclo sessennale di monitoraggio 2016-2021, sulla base del "Progetto Maggiore" – così come modificato con DGR n.2417/2019 – e alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento relativamente al primo triennio di monitoraggio, di seguito sinteticamente riportate:
 - indagini e misure di campo e campionamento;
 - analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio;
 - analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi;

- valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali;
 - rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio e riattivazione della rete strumentata, nonché manutenzione delle opere di proprietà regionale;
 - attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi legati al Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali;
- per lo svolgimento delle suddette attività, sulla base delle proposte progettuali è stato stimato un costo complessivo massimo pari a **€ 2.559.571,14** come di seguito sintetizzato:

SOGGETTI	COSTI STIMATI
ARIF – POA1	€ 1.578.021,78
ARPA – POA2	€ 646.599,36
AdbDAM – POA3	€ 334.950,00
TOTALE	€ 2.559.571,14

- i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la quantificazione economica di dettaglio, saranno contenuti nei Programmi Operativi delle Attività (di seguito POA), che costituiranno strumenti attuativi del presente Accordo:
- POA1 - *“Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale”* a cura dell’**Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)**;
 - POA2 - *“Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed elaborazione dati”* a cura dell’**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (ARPA Puglia)**;
 - POA3 - *“Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati”* a cura dell’**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (AdBDAM)**;
- i soggetti del presente Accordo pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della Legge n.241/1990 e s.m.i., un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali delle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1908/2020 è stata data prosecuzione al *“Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia”* a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021, operando contestualmente la variazione di bilancio necessaria a garantire la corretta esecuzione delle attività;
- con la stessa deliberazione di Giunta regionale n. 1908/2020 è stato, altresì, approvato lo schema del presente Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA Puglia e l’AdbDAM per l’attuazione del suddetto *“Programma di Monitoraggio”*;
- con la determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 377 in data 09.12.2020, si è provveduto, tra l’altro, ad impegnare, a favore dei Soggetti coinvolti, l’importo massimo per il mero ristoro delle spese dalle stesse sostenute per lo svolgimento delle attività previste per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021;

- con successive determinazioni del dirigente della Sezione Risorse Idriche, si provvederà ad approvare i Programmi Operativi delle Attività (POA) di cui sopra.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premessa)

1. Tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intende integralmente trascritto nel presente articolo.
2. Costituiscono strumenti attuativi del presente Accordo i documenti tecnici relativi ai *Programmi Operativi delle Attività (POA)* di cui al successivo articolo 4, contenenti le specifiche delle attività da svolgere nell'ambito dello stesso da parte dei singoli Soggetti coinvolti.

Art. 2

(Obiettivo)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge n.241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare il "*Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia*" a chiusura del ciclo sessennale 2016-2021.

Art. 3

(Comitato di Coordinamento)

1. E' istituito il Comitato di Coordinamento con la finalità di coordinare la complessiva attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e la valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi qualitative di laboratorio e dei dati quantitativi, nonché per la definizione dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici indagati e relativo al suo andamento nel tempo, alla luce dei dati di monitoraggio.
2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche ed è composto da rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, dell'ARPA Puglia e dell'ARIF. Partecipano al Comitato di coordinamento il *Responsabile Operativo* ed il *Referente tecnico – di cui al successivo articolo 6* - per ciascuna Parte.
3. Il Comitato di coordinamento è altresì impegnato nella definizione di un protocollo di gestione dell'attività di monitoraggio e nella eventuale ridefinizione sia della rete che del programma di monitoraggio, sulla base degli esiti delle attività svolte nonché di specifiche esigenze sopravvenute in corso d'opera.
4. Il Comitato di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo e, quindi, periodicamente in concomitanza alla presentazione delle relazioni di cui al successivo articolo 5, comma 5 e 6, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio. Altresì, il Comitato di coordinamento può essere convocato dal dirigente della Sezione Risorse Idriche, in caso di esigenze particolari connesse all'andamento delle attività programmate.

Art. 4**(Articolazione delle attività e Programmi Operativi)**

1. Le attività dirette alla realizzazione del Programma di Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei si articolano sinteticamente nelle seguenti categorie:
 - (a) Indagini e misure di campo e campionamento;
 - (b) analisi dei parametri chimici e chimico-fisici di laboratorio;
 - (c) analisi ed elaborazione dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi;
 - (d) valutazione stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici regionali;
 - (e) rifunzionalizzazione della rete di monitoraggio, riattivazione della rete strumentata e manutenzione delle opere di proprietà regionale;
 - (f) attivazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei flussi informativi legati al Programma di monitoraggio e per la divulgazione dei dati ambientali.
2. I dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, unitamente alle modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la quantificazione economica di dettaglio, sono contenuti nei *Programmi Operativi delle Attività*, che costituiscono gli strumenti attuativi del presente Accordo:
 - **POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale”** a cura dell’*Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali*;
 - **POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed elaborazione dati”** a cura dell’*Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale*;
 - **POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati”** a cura dell’*Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale*.
3. I singoli POA, opportunamente condivisi dalle Parti interessate, verranno sottoscritti dalla Regione Puglia e dalla Parte responsabile delle specifiche attività ed approvati con determina del dirigente della Sezione Risorse Idriche.
4. Le Parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici, come previsto dalla L 132/2016 ed ai sensi dell’art.15 della L.241/1990, senza aggiunta di ulteriori oneri a carico della Regione Puglia.
5. I contenuti dei POA sono, eventualmente, aggiornati nel tempo sempre con determina del dirigente della Sezione Risorse Idriche - previa condivisione delle Parti.

Art. 5**(Impegni reciproci)**

1. La **Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche** si impegna a:
 - (a) curare il coordinamento delle attività necessarie a garantire l’operatività e il perseguimento degli obiettivi ambientali prefissati;
 - (b) curare i rapporti con i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del presente Accordo;

- (c) monitorare lo stato di avanzamento del progetto ed individuare eventuali azioni correttive;
- (d) curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- (e) assicurare il proprio contributo economico, tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività individuate nel Progetto;
- (f) mettere a disposizione le proprie strutture eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali;
- (g) mettere a disposizione il SIT per la gestione dei flussi informativi legati alle attività di monitoraggio di che trattasi;
- (h) condividere con gli altri soggetti coinvolti l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi all'oggetto dell'Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso.

2. L'ARIF si impegna a:

- (a) collaborare al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei assicurando la realizzazione delle attività descritte nel **POA1 - "Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale"**, di cui al comma 2 dell'art. 4;
- (b) favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività trasmettendo la relativa documentazione, nel rispetto degli impegni, dei tempi e della congruità e conformità delle spese sostenute;
- (c) partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all'art.3 della presente Convenzione;
- (d) fornire supporto all'ARPA Puglia e all'AdbDAM, ove e nei termini ritenuti necessari, all'elaborazione dei dati per la definizione dello stato quali-quantitativo;
- (e) rimodulare, eventualmente, le attività di competenza in corso d'opera e senza alcun onere aggiuntivo, in relazione ad eventuali modifiche del POA derivanti da aggiornamenti del quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione rappresentati e condivisi nell'ambito dello stesso Comitato di Coordinamento;
- (f) garantire la gestione e la manutenzione delle opere di captazione di proprietà regionale afferenti alla rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.

3. L'ARPA Puglia si impegna a:

- (a) collaborare al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, assicurando la realizzazione delle attività descritte nel **POA2 – "Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed elaborazione dati"**, di cui al comma 2 dell'art. 4;
- (b) favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo la relativa documentazione, nel rispetto degli impegni, dei tempi e della congruità e conformità delle spese sostenute;
- (c) partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all'art.3 della presente Convenzione;
- (d) gestire il flusso informativo mediante il SIT regionale nella sezione riferita ai corpi idrici sotterranei quando disponibile e per quanto di competenza, secondo modalità da definire;
- (e) rimodulare eventualmente le attività di competenza in corso d'opera e senza alcun onere aggiuntivo, in relazione ad eventuali modifiche del POA derivanti da aggiornamenti del quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione rappresentati e condivisi nell'ambito dello stesso Comitato di Coordinamento;
- (f) formulare eventuali analisi di scenario, approfondimenti tecnici e valutazioni che dovessero rendersi necessari nell'ambito delle attività riferite allo stato dei corpi idrici sotterranei e supporto alla Regione nell'individuazione delle attività e misure necessarie al perseguimento del migliore possibile stato di qualità ambientale;
- (g) fornire il proprio contributo alla diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

4. **l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** – sezione Puglia si impegna a:
 - (a) collaborare al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei assicurando la realizzazione delle attività descritte nel **POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati”**, di cui al comma 2 dell’art. 4;
 - (b) favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività trasmettendo la relativa documentazione, nel rispetto degli impegni, dei tempi e della congruità e conformità delle spese sostenute;
 - (c) partecipare ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all’art.3 della presente Convenzione;
 - (d) gestire il flusso informativo mediante il SIT regionale nella sezione riferita ai corpi idrici sotterranei quando disponibile e per quanto di competenza;
 - (e) rimodulare eventualmente le attività di competenza in corso d’opera e senza alcun onere aggiuntivo, in relazione ad eventuali modifiche del POA derivanti da aggiornamenti del quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione rappresentati e condivisi nell’ambito dello stesso Comitato di Coordinamento;
 - (f) formulare eventuali analisi di scenario, approfondimenti tecnici e valutazioni che dovessero rendersi necessari nell’ambito delle attività riferite allo stato dei corpi idrici sotterranei e supporto alla Regione nell’individuazione delle attività e misure necessarie al perseguimento del migliore possibile stato di qualità ambientale;
 - (g) fornire il proprio contributo alla diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

5. I risultati delle attività di cui al precedente comma 2, in capo all’ARIF, verranno restituiti attraverso le seguenti relazioni, da trasmettere alla Sezione regionale Risorse Idriche in formato cartaceo (duplice copia) e digitale editabile, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nei POA:
 - (a) **report semestrali** sulle attività svolte, da presentare entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
 - (b) **relazione conclusiva** dell’attività svolta, da presentare entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento;
 - (c) eventuali **relazioni illustrative** necessarie.

6. I risultati delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, in capo all’ARPA Puglia e all’AdbDAM, verranno restituiti attraverso le seguenti relazioni (ognuno per gli aspetti di competenza), da trasmettere alla Sezione regionale Risorse Idriche in formato cartaceo (duplice copia) e digitale editabile, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nei POA:
 - (a) **report semestrali** delle attività svolte, da presentare entro 90 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
 - (b) **relazione conclusiva** dell’attività svolta, contenente l’elaborazione e la valutazione dei dati del monitoraggio qualitativo e quantitativo - secondo le indicazioni della normativa di riferimento e delle relative linee guida ISPRA – e la conseguente proposta di classificazione qualitativa e quantitativa, unitamente all’analisi dei trends evolutivi sulla base dei dati del sessennio di monitoraggio 2016-2021, anche con riferimento alla valutazione dei *livelli di confidenza*, da presentare entro 9 mesi dalla fine del periodo di riferimento;
 - (c) eventuali **relazioni intermedie o di approfondimento**, la cui necessità sia stata concordata nell’ambito del Comitato di Coordinamento.

7. Copia digitale delle relazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 verranno inviate, per opportuna condivisione, anche ai componenti del Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 3.

8. Ai fini del monitoraggio dell'andamento delle attività, le Parti – ognuna per quanto di competenza – si impegnano alla trasmissione di apposita reportistica, secondo le modalità e le tempistiche indicate nei singoli POA di riferimento.

Art. 6
(Responsabili dell'attività)

1. I responsabili per il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili scientifici) saranno designati dalle Parti entro gg 15 dalla sottoscrizione del presente.
2. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo - per ciascuna Parte - è assicurata da un *Responsabile Operativo (RUP)* e da uno o più *Referenti Tecnici* - eventualmente coadiuvati da un *Referente Amministrativo*.

Art. 7
(Durata)

3. Il presente Accordo, relativo alla chiusura del ciclo di monitoraggio 2016-2021, ha durata per l'intero periodo utile alla realizzazione delle attività di monitoraggio (da concludersi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021) e alla elaborazione e restituzione dei dati (relazioni conclusive dell'attività svolta, di cui all'art.5 – commi 5 e 6 – lettera b).
4. Potrà essere rinnovato, nell'ambito del successivo ciclo sessennale di monitoraggio, previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8
(Oneri finanziari)

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo la Regione Puglia supporta finanziariamente le spese relative all'attuazione del "*Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia*", così come dettagliate nei *Programmi Operativi delle Attività* di cui all'art.4, entro un limite massimo stimato in **Euro 2.559.571,14**.
2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo per le spese effettivamente sostenute.
3. In particolare, per la realizzazione delle attività individuate nei POA in capo ai tre Soggetti sottoscrittori del presente Accordo è stato stimato un costo come di seguito articolato:

POA	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO STIMATO
POA1- <i>Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale</i>	ARIF	€ 1.578.021,78
POA2- <i>Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed elaborazione dati</i>	ARPA	€ 646.599,36
POA3- <i>Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati</i>	AdbDAM	€ 334.950,00
TOTALE		€ 2.559.571,14

4. Resta ferma la possibilità per le Parti di concordare una diversa ripartizione della somma complessiva massima nell'ambito del periodo di vigenza del presente Accordo, in presenza di circostanze motivate.
5. Il contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della Legge n.241/1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 4 del DPR. n. 633/1972).
6. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 7, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.
7. È inteso che ogni eventuale ulteriore onere rimarrà a carico delle Parti, con rinuncia a qualsiasi rimborso da parte della Regione, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

Art. 9

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

1. La Regione Puglia si impegna ad erogare, in favore di ARIF, ARPA Puglia ed AdbDAM, il contributo massimo così come indicato al precedente articolo 8, comma 3, secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 30% dell'importo totale, da erogarsi a seguito della sottoscrizione del presente Accordo e previo invio dei seguenti documenti: a) specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario stimato; b) atto di nomina del RUP e del Referente Tecnico di cui all'art.6;
 - una seconda quota, pari al 40% dell'importo totale, alla consegna del 1° report semestrale (rif. art.5 – commi 5 e 6 – lettera a) unitamente alla rendicontazione della spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione;
 - una terza quota, a saldo, a conclusione dell'attività, previa consegna della relazione conclusiva di cui al precedente art.5, commi 5 e 6, lettera b), e rendicontazione completa di tutte le ulteriori spese sostenute per l'elaborazione dello studio insieme all'atto di omologazione finale delle spese, sottoscritto dal RUP.

2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente. La rendicontazione delle spese sarà dettagliatamente definita in apposito disciplinare da sottoscrivere tra le parti in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo.
3. L'intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la dicitura "*Documento contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020, Fondo FESR, Azione 6.4 – rendicontato per l'importo di €_____*".
4. Gli elaborati e la documentazione relativa alla rendicontazione dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
 - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario;
 - che sono stati assolti gli eventuali obblighi di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15, nel caso di consulenze e incarichi professionali dalla stessa affidati per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
5. Di norma le erogazioni verranno disposte nel termine di giorni trenta (30) dalla richiesta di rimborso intermedio e nel termine di giorni sessanta (60) dalla richiesta del rimborso finale a saldo.
6. Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo, dovranno essere restituite alla Regione Puglia.
7. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
8. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10
(Controversie)

1. La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, che si rendano, tuttavia, necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi.
2. Altresì, le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso la competente Autorità del Foro di Bari.
4. Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale coinvolto nella attività dell'Ente sottoscrittore e la Regione Puglia.

Art. 11

(Proprietà dei risultati e utilizzo delle informazioni)

1. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13

(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente per giustificati motivi.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. con preavviso di almeno 30 giorni, esponendo e documentando le predette motivazioni.
3. Nel caso di recesso o risoluzione la Parte è obbligata a restituire alla Regione le somme da questa ultima anticipate, restando a totale carico della medesima Parte tutti gli oneri già sostenuti relativi all'intervento.

Art. 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

Le Parti, ognuna per quanto di competenza, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.

Art. 15
(Oneri fiscali)

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. In tal caso, le spese sono a carico del Richiedente.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972.

Art. 16
(Norme finali)

1. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca, il presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, tra le Parti si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, __/__/__

Regione Puglia

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".